

Allegato 9.3 Partecipazione attiva: Focus group ottobre 2014;

Allegato 9.4 Consultazione: incontri di informazione pubblica sul Progetto di Piano di gestione - aprile-maggio 2015;

Allegato 9.5 Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di consultazione del Progetto di Ambientale VAS del PdG Po 2015;

Allegato 9.6 Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di consultazione del Rapporto Ambientale VAS del PdG Po 2015;

Elaborato 10: Elenco autorità competenti;

Elaborato 11: Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'art. 14, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE;

Elaborato 12: Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdG Po 2015;

Allegato 12.1 Atlante cartografico del PdG Po 2015;

Allegato 12.2 Repertorio e database delle informazioni di supporto per il riesame del PdG Po 2015;

Allegato 12.3 Documentazione varia di riferimento per approfondimenti;

Elaborato 13: Percorso metodologico adottato per il riesame del secondo Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Po e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Po, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po: <http://www.adbpo.gov.it>, nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano è depositato, in originale, presso l'Autorità di

bacino del fiume Po, Via Garibaldi, 75 - 43121 Parma, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico del fiume Po, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. La Provincia autonoma di Trento provvede, per il proprio territorio, alle finalità del presente Piano secondo quanto stabilito dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Ente autonomo contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

5. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
RENZI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 132

17A00646


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e,



al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza

distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

Vista la deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale non già rappresentati nel medesimo comitato (di seguito: Comitato istituzionale integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 8 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

Considerato che, con determinazione prot. n. 6581 dell'11 marzo 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1720 del 27 febbraio 2014,



ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Tevere, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino del fiume Tevere nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Relazione Generale - costituita dalle seguenti parti: Indice; Premessa; A.1 - Caratteristiche del distretto; A.2 - Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi; A.3 - Registro delle aree protette; A.4 - Reti e programmi di monitoraggio; A.5 - Obiettivi ambientali; A.6 - Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico; A.7 - Sintesi dei Programmi delle misure; A.8 - Repertorio degli aggiornamenti ai Piani di tutela delle acque; A.9 - Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e con-

sultazione pubbliche; A.10 - Autorità competenti; A.11 - Referenti e procedure; A.12 - Relazione integrativa e di sintesi dell'aggiornamento del Piano di gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC2) con relativi allegati (marzo 2016) ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Parte B.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino Centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.


Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere: www.abtevere.it, sezione «Distretto idrografico dell'Appennino Centrale» - sottosezione «la pianificazione del distretto».

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Tevere e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
RENZI

*Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare*
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
foglio n. 8

17A00647

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 ottobre 2016.

**Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque
del distretto idrografico del fiume Serchio.**

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a*), ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

